



Comune di Scoppito

AVVISO PUBBLICO

FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DEI CURRICULA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLE PRATICHE CONNESSE AL SISMA DEL 6.4.09 AI SENSI DEGLI ARTT. 5 OPCM 3771/2009, 11 OPCM 3917/2010 E SUCCESSIVE NORME SISMA ABRUZZO

IL SINDACO

VISTO

- il DPCM del 6.4.2009 con il quale è stato dichiarato fino al 31.12.2010 lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi calamitosi che hanno interessato la provincia di L'Aquila il giorno 6 aprile 2009, ai sensi e per gli effetti dell'art.5 comma 1 Legge n.225/1992;
- il DPCM del 17.12.2010 con il quale è stato prorogato fino al 31.12.2011 lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi calamitosi che hanno interessato la provincia di L'Aquila il giorno 6 aprile 2009, ai sensi e per gli effetti dell'art.5 comma 1 Legge n.225/1992;
- il D.L n.39/09 , convertito nella legge n.77 del 24.6.2009 “interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo (...)”;
- l'art.5 della OPCM n.3771 del 19.5.2009 che, al comma 2, prevede una espressa autorizzazione in favore dei sindaci dei comuni del cratere di stipulare fino a due contratti di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza 31.12.2009 al fine di soddisfare le maggiori esigenze derivanti dalla situazione di emergenza.

CONSIDERATO CHE:

- tale competenza rientra nell'ambito della potestà eccezionale attribuita ai sindaci dall'art.5 comma 2 dell'OPCM n.3771 del 19.5.2009 “*al fine di soddisfare le maggiore esigenze derivanti dalla situazione emergenziale...i sindaci dei comuni di cui al comma 1 ...sono autorizzati a stipulare...fino a due ...contratti di collaborazione con scadenza 31.12.2010*”, e con i poteri del Commissario delegato in base all'art.5 dell'OPCM 3761 del 1.5.2010 quali “*soggetti attuatori (del Commissario delegato) per garantire immediata effettività a i provvedimenti del Commissario delegato e la continuità dei servizi tecnico-amministrativi comunali*” ed in deroga ad una serie di norme, tra cui il D.Lgs 165/2001, in virtù dell'art.3 dell'OPCM 3753 del 6.4.2009;
- le predette norme hanno i caratteri dell'eccezionalità e si poggiano sui presupposti della necessità ed urgenza di disciplinare eventi eccezionali; sono cioè norme che, sui presupposti di fatto e normativi dell'emergenza sisma, hanno derogato espressamente alle norme pre-esistenti non aventi la forza e l'ambito di applicazione per regolare con rapidità eventi di carattere eccezionale. In base alle citate norme, sono stati attribuiti ad alcuni soggetti (Commissari Delegati e Sindaci del Cratere) poteri eccezionali e derogatori proprio al fine di regolare l'emergenza anche dal punto di vista della continuità dei servizi tecnici ed amministrativi dei comuni interessati. Tanto che il predetto art.5 dell'OPCM 3771/2009 al comma 3 regolamenta anche l'ipotesi dei contratti già stipulati dai sindaci nell'ambito dell'emergenza.

RICHIAMATE INOLTRE

- le successive OPCM di proroga, in ultimo l'art.11 dell'OPCM 3917 del 30.12.2010 che prevede una proroga sino al 30.06.2011 della durata iniziale delle predette attività professionali finalizzata al proseguimento dell'attività finalizzata al superamento dell'emergenza;

- l'art.3 dell'OPCM 3753/09 che prevede espressa deroga alle norme di cui al D.Lgs 165/2001.

- l'art.7 comma 6 ter del D.L 43/2013 convertito nella L.71/2013 che dispone quanto segue: "Al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale della città dell'Aquila e dei comuni del cratere, il comune dell'Aquila è autorizzato alla proroga o al rinnovo del contratto di lavoro del personale a tempo determinato, anche con profilo dirigenziale, assunto sulla base della normativa emergenziale ed in servizio presso l'ente alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in deroga alle vigenti normative limitative delle assunzioni a tempo determinato in materia di impiego pubblico di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di rispetto del patto di stabilità e di spesa del personale di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. La proroga o il rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato sono autorizzati con termine finale definito entro e non oltre il 31 dicembre 2013 per le ultimative esigenze emergenziali di personale. Per tale finalità è autorizzata la spesa nel limite di euro 1.200.000 per l'anno 2013, a valere sulle risorse destinate all'Ufficio speciale della città dell'Aquila e all'Ufficio speciale dei restanti comuni del cratere per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. A valere sulle medesime risorse, sino ad un massimo di euro 1.000.000 per l'anno 2013, i comuni del cratere, in condivisione con i coordinatori delle aree omogenee dei comuni del cratere, sentito il parere del titolare dell'Ufficio speciale sono autorizzati a prorogare o rinnovare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati in forza delle ordinanze emergenziali del Presidente del Consiglio dei Ministri, avvalendosi del sistema derogatorio di cui al primo periodo."

- Il comma 348 della L. n.147 del 27.12.2013 "Al fine di completare le attività finalizzate alla prima fase di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale della città dell'Aquila e dei comuni del cratere, all'articolo 4, comma 14, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime finalità, i comuni del cratere possono prorogare o rinnovare entro e non oltre il 31 dicembre 2014 i contratti di lavoro a tempo determinato previsti dall'articolo 2, comma 3-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati in forza delle ordinanze emergenziali del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7, comma 6-ter, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, avvalendosi del sistema derogatorio ivi previsto anche per l'anno 2014 nel limite massimo di spesa di 0,5 milioni di euro».

- Il comma 445 dell'art.1 della L.23.12.2014 n.190, in GU n.300 del 29.12.2014 suppl. ord.99 "Al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale della città dell'Aquila a seguito del sisma del 6 aprile 2009, per il solo anno 2015, il comune dell'Aquila, nel limite di spesa di 1,7 milioni di euro, e i comuni del cratere sismico, nel limite di spesa di 0,5 milioni di euro, sono autorizzati a valere sulle economie accertate dal titolare dell'Ufficio speciale della città dell'Aquila nell'ambito delle risorse di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4013 del 23 marzo 2012, a prorogare o rinnovare entro e non oltre il 31 dicembre 2015 i contratti, stipulati sulla base della normativa emergenziale, all'interno dei limiti di spesa come sopra definiti, anche in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche con riferimento all'articolo 19 di quest'ultimo decreto, e di spesa del personale di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133".

- I comma 432 e 433 della legge 208 del 28.12.2015 in G.U. del 30.12.2015 - "432. Per gli anni 2016 e 2017, al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del Tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, i comuni del cratere sismico sono autorizzati a prorogare o rinnovare, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, i contratti stipulati sulla base della normativa emergenziale, in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe o rinnovi dei suddetti contratti, eseguiti in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato. 433. Agli oneri derivanti dall'applicazione del

comma 432, quantificati sulla base delle esigenze effettive documentate dalle amministrazioni centrali e locali istituzionalmente preposte all'attività della ricostruzione, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziare con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, Tabella E, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata”;

CONSIDERATO il Decreto Legge n. 244/2016 (c.d. decreto milleproroghe), art. 14, comma 9, convertito dalla Legge n. 19/2017, la quale, all'art. 14, comma 9, ha aggiunto il comma 9-bis, che recita quanto segue: *“All'articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 433 è inserito il seguente comma 433-bis. Le disposizioni di cui ai commi 432 e 433 si applicano negli anni 2017 e 2018, nel limite di spesa di euro 1.700.000 per il Comune di L'Aquila e di euro 1.152.209 per i comuni del cratere”*;

CONSIDERATO il Decreto Legge n. 148/2017, convertito dalla Legge n. 172/2017, la quale, all'art. 2, ha aggiunto l'art. 2-bis, comma 38, che recita quanto segue: *“Per gli anni 2019 e 2020, al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, i comuni del cratere sismico sono autorizzati a prorogare o rinnovare, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri*

n. 3771 del 19 maggio 2009, e successive modificazioni, in deroga alla normativa vigente in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe o ai rinnovi dei suddetti contratti eseguiti in deroga alla legge non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, quantificati, sulla base delle esigenze effettive documentate dalle amministrazioni centrali e locali istituzionalmente preposte all'attività della ricostruzione, nel limite di spesa di euro

1.700.00 per il comune dell'Aquila e di euro 1.152.209 per i comuni del cratere per ciascuna annualità, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziare dalla tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata”;

CONSIDERATO CHE l'art 57, comma 9, del decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, (cd. decreto agosto) ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 i contratti stipulati dai comuni del cratere sismico in deroga alla normativa vigente in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche al fine di contemplare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori colpiti dal sisma del 06/04/2009 in Abruzzo;

VISTO l'art. 1 comma 470 della Legge 30.12.2021 n. 234 che recita: *“Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 38, primo e secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate sino all'anno 2022. A tal fine è autorizzata la spesa di 1,45 milioni di euro per l'anno 2022.”*;

CONSIDERATO che il Comune di Scoppito (AQ), colpito dal sisma del 06 Aprile 2009, è inserito nell'elenco dei Comuni del cosiddetto “cratere sismico”, giusto Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.11 del 17/07/2009;

PRECISATO CHE l'incarico in oggetto è finanziato con i Fondi statali e che sarà condizionato alla eventualità attribuita ai sindaci-soggetti attuatori dalla normativa sisma Abruzzo in ordine alla possibilità di nomina di uno o più collaboratori coordinati e continuativi per la gestione post-sisma.

RITENUTA la propria competenza ai sensi delle OPCM in premessa richiamate, con particolare riferimento alla prerogativa di soggetto attuatore del Commissario Delegato nonché riferibili alla responsabilità dell' Area Sisma;

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 02.12.2021;

RENDE NOTO

Il Comune di Scoppito intende procedere all'affidamento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento dell'attività di gestione delle pratiche connesse al sisma del 6.4.09 ai sensi degli artt. 5 OPCM 3771/2009, 6 OPCM 3881/2010 e norme successive in premessa richiamate.

La scelta del collaboratore sarà effettuata fra coloro che, in possesso dei requisiti richiesti, abbia manifestato interesse mediante presentazione di formale domanda con allegato curriculum.

La stessa sarà effettuata sulla base del curriculum professionale dei richiedenti, nonché a seguito di eventuale colloquio.

L'incarico sarà condizionato nell'an e avrà durata corrispondente a quella indicata nelle normettranti il sisma Abruzzo.

L'oggetto dell'incarico, le modalità di espletamento ed il corrispettivo sono indicati nell'allegato schema di contratto, parte integrante del presente avviso.

REQUISITI RICHIESTI

Per l'ammissione alla selezione è previsto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati Membri dell'U.E.; i cittadini di tali Stati devono inoltre godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o provenienza e possedere una buona conoscenza della lingua italiana. Sono equiparati ai cittadini gli Italiani non appartenenti alla Repubblica;
- b) età non inferiore ad anni 18;
- c) non essere escluso dall'elettorato politico attivo, né essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da impiego;
- d) non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione della presente collaborazione professionale;
- e) titolo di studio: possesso del titolo di studio di livello universitario in Ingegneria o in Architettura: laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM); diploma di laurea (DL) quadriennale/quinquennale ai sensi del vecchio ordinamento; lauree equipollenti ai sensi di legge;
- f) esperienza nella gestione delle pratiche inerenti il sisma 2009;
- g) assenza di cause d'incompatibilità di cui al Capo V ed al Capo VI del decreto legislativo 8 aprile 2013 numero 39 "*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1 co. 49 e 50 della legge 6 novembre 2012 numero 190*";
- h) assenza di incarichi inerenti pratiche di edilizia e di ricostruzione post sisma, nonché di presidente di consorzio-procuratore speciale riguardanti immobili siti in Scoppito ;
- i) idoneità fisica allo svolgimento dei compiti connessi alla posizione funzionale alla qualesi concorre;
- j) posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari.

Il titolo di studio ed i requisiti per l'ammissione alla selezione devono essere posseduti prima della data di scadenza della presentazione della domanda.

DOMANDA

La domanda di ammissione alla selezione, redatta su carta semplice, dovrà essere indirizzata al Sindaco del Comune di SCOPPITO (AQ) – Via Amiternum 67019 Scoppito (AQ) ed inviata mediante pec all'indirizzo comunediscoppito@pecpa.it ovvero presentata a mano presso l'Ufficio Protocollo entro la data di scadenza del presente avviso, **entro le ore 12.00 del 11.01.2022**, a pena di esclusione dell'istanza.

Le domande, spedite entro il termine di scadenza, a mezzo servizio postale, dovranno comunque pervenire all'Amministrazione Comunale entro la suddetta data, a pena di esclusione.

Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la propria personale responsabilità:

- a) Nome e cognome;
- b) data e il luogo di nascita;
- c) luogo di residenza;
- d) il domicilio o il recapito al quale L'amministrazione Comunale dovrà indirizzare tutte le comunicazioni relative alla selezione;
- e) il possesso della cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione; i cittadini appartenenti a questi ultimi Stati dovranno inoltre dichiarare di godere dei diritti civili e politici degli stati di appartenenza o provenienza e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

- f) il godimento del diritto all'elettorato politico attivo e il Comune di iscrizione nelle liste elettorali;
- g) di non essere escluso dall'elettorato politico attivo, né essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da impiego pubblico;
- h) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
- i) il possesso del titolo di studio richiesto con l'esatta specificazione dello stesso, della data e del luogo di conseguimento e l'autorità che lo ha rilasciato;
- j) l'amministrazione dove ha acquisito l'esperienza per la gestione delle pratiche post sisma 2009;
- k) assenza di cause d'incompatibilità di cui al Capo V ed al Capo VI del decreto legislativo 8 aprile 2013 numero 39 *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1 co. 49 e 50 della legge 6 novembre 2012 numero 190”*;
- l) assenza di incarichi inerenti pratiche di edilizia e di ricostruzione post sisma, nonché di presidente di consorzio-procuratore speciale riguardanti immobili siti in Scoppito;
- m) di essere fisicamente idoneo al servizio;
- n) di obbligarsi ad accettare, senza riserve, le condizioni previste dal presente Avviso, dallo schema di contratto allegato e dai Regolamenti in vigore al momento della nomina e di quelli futuri, nonché eventuali divieti e delimitazioni al libero esercizio della professione;
- o) il recapito al quale devono essere effettuate tutte le comunicazioni inerenti la selezione, numero di codice di avviamento postale, il numero di codice fiscale e numero telefonico con il prefisso al fine dell'immediata reperibilità.
- p) l'autorizzazione all'utilizzo dei dati personali contenuti nella domanda per le finalità relative alla selezione, nel rispetto del Regolamento UE 679/2016;
- q) eventuale esperienza lavorativa (come dipendente o con altra forma di lavoro flessibile ex art.36 del D.Lgs 165/2001) presso uffici tecnici di altri Enti Locali o di altre pubbliche amministrazioni, indicando in maniera puntuale sia i periodi di lavoro, che gli enti, nonché l'oggetto dell'attività svolta;

La firma in calce alla domanda, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del DPR n. 445/00, non è soggetta ad autentica e dovrà essere autografa.

Nel caso di presentazione della domanda a mezzo posta, o tramite altri soggetti rispetto all'interessato, la stessa deve essere accompagnata da copia fotostatica di un documento valido d'identità.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente o per la mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento per spedizione in raccomandata o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Per effetto della partecipazione alla selezione si intendono comunque accettate incondizionatamente tutte le disposizioni del presente avviso e dello schema di contratto.

Qualora i candidati dichiarino - sull'istanza di partecipazione - fatti, stati e qualità che questa o altra P.A. è tenuta a certificare, l'acquisizione di detti documenti o di copie di essi potrà essere richiesta di ufficio, ai sensi del DPR n.445/00 e della legge n. 241/90.

ALLEGATI ALLA DOMANDA

Alla domanda di partecipazione alla selezione i concorrenti devono allegare il curriculum debitamente sottoscritto con fotocopia di un documento di identità in corso di validità. La documentazione deve essere presentata entro il termine di scadenza dell'avviso e deve attestare fatti e condizioni posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

CRITERI DI SELEZIONE - CONDIZIONI

L'amministrazione comunale provvederà ad esaminare i curricula presentati dai candidati e si riserva di effettuare un colloquio con coloro che, a suo insindacabile giudizio, riterrà di voler

sottoporre ad un esame più approfondito tendente a valutare la professionalità del candidato nonché l'attitudine a ricoprire l'incarico.

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, digara di appalto o trattativa privata; non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.

L'incarico, qualora si proceda all'affidamento, è conferito sulla base delle domande pervenute, previa valutazione comparata dei curricula.

La scelta avverrà sulla base della professionalità risultante dal curriculum e dell'eventuale colloquio.

L'incarico sarà condizionato nell'an e avrà durata corrispondente a quella indicata nella normativa di riferimento sisma Abruzzo.

Il Comune si riserva la facoltà di modificare, prorogare ed eventualmente revocare il presente avviso per motivi di pubblico interesse.

L'Ente si riserva la possibilità di non procedere al conferimento dell'incarico qualora dall'esame dei curricula dei candidati non si rilevi la professionalità necessaria per l'assolvimento dell'incarico medesimo ovvero qualora circostanze sopravvenute, valutate dall'Ente in piena discrezionalità, suggeriscano di non dar seguito alla procedura. I curricula non verranno restituiti. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso per legittimi motivi in qualsiasi fase dell'iter procedurale, senza che i concorrenti possano vantare diritti di sorta.

XXX

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati personali dei soggetti partecipanti alla procedura di selezione saranno oggetto di trattamento anche con procedure informatizzate da parte del Servizio Personale, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Scoppito, lì 3 Gennaio 2022

Il Sindaco
Dr. Marco GIUSTI

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE PRATICHE CONNESSE AL SISMA DEL 6.4.2009, AI SENSI DEI COMMA 432E E 433 DELLA LEGGE 208 DEL 28.12.2015

Premesso che con il presente atto, in esecuzione del Decreto Sindacale n. ____del____, le parti intendono instaurare un rapporto di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione, avente per oggetto una prestazione d'opera ai sensi dell'Artt. 2222 e seguenti e 2229 e seguenti del Codice Civile, dell'art.409 del codice di procedura civile

Il giorno _____ del mese di _____dell'anno **2022** presso gli Uffici del Comune di Scoppito

TRA

Il Comune di Scoppito (AQ) rappresentato nella persona del Sindaco Dott. Marco Giusti domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione comunale che rappresenta (C.F. n. **00183860668**)

E

Il collaboratore _____, nato a _____ il _____, residente a _____ via _____ n. _____, CF _____

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1

Oggetto dell'incarico

1. Il Comune affida l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa che avrà i seguenti contenuti:

1. Creazione e gestione di banche dati pratiche indennizzi sisma e ausili alla popolazione (CAS,etc);
2. Redazione ordinanze, decreti inerenti il sisma;
3. Gestione pratiche Contributo Autonomia Sistemazione;
4. Gestione pratiche indennizzi attività produttive;
5. Gestione pratiche traslochi;
6. Gestione pratiche contratti di locazione di alloggi ad uso abitativo temporaneo;
7. Istruttoria delle pratiche relative al sisma secondo gli indirizzi delle OPCM nn. 3778, 3779 , 3790, 3803, 3805 ed altre emanate o in corso di emanazione;
8. Istruttoria pratiche aggregati e istruttoria pratiche di costituzione dei relativi consorzi;
9. Effettuazione di sopralluoghi per il controllo dei lavori relativi alle pratiche di cui sopra;
10. Cura delle attività tecnico-amministrative connesse alla concessione dei contributi ed alla conclusione dei lavori effettuati sugli immobili riparati/ricostruiti ed in particolare: istruttoria e verifica degli stati di avanzamento lavori e predisposizione degli atti per la relativa liquidazione; istruttoria e verifica delle contabilità finali e la relativa liquidazione;
11. Assistenza ai cittadini per tutte le informazioni che gli stessi richiederanno in merito alle norme attinenti la ricostruzione o lo stato delle pratiche;
12. Interfaccia con l'Ufficio Speciale Sisma e gli altri Enti;
13. Redazione rendiconti relativi alle spese sostenute per emergenza sisma e redazione provvedimenti sindacali per la liquidazione dei fondi accreditati;
14. Espletamento di ogni altro adempimento richiesto dalla legge o dalle direttive dell'Ente

ART.2

Modalità di svolgimento della collaborazione

1. La collaborazione viene svolta senza vincolo di subordinazione da parte del collaboratore nei confronti del committente.

2. Il collaboratore gode di autonomia nella scelta delle modalità tecniche per lo svolgimento della prestazione, garantendo che la prestazione sia resa in funzione delle esigenze organizzative di tempo, luogo e risultato del Comune, secondo le direttive del Responsabile dell'Area Emergenza Sisma – Ufficio per la Ricostruzione.
3. Tutte le pratiche istruite dal collaboratore dovranno essere firmate in qualità di Responsabile di ogni singolo Procedimento.
4. L'Ente si impegna a fornire quanto necessario per il corretto svolgimento della prestazione, mettendo a disposizione del collaboratore strumenti che di volta in volta siano ritenuti più idonei all'espletamento dell'attività sopra specificata.
5. Il collaboratore, compatibilmente con gli impegni assunti con il contratto, sarà libero di prestare anche in favore di terzi, la propria attività, con preventiva comunicazione all'Ente, tramite autocertificazione scritta che indichi lo svolgimento di attività compatibili e non concorrenti con il rapporto di collaborazione instaurato con il Comune di Scoppito; al riguardo si ritiene incompatibile qualunque attività professionale svolta privatamente in ordine ad immobili, beni e attività ricadenti sul territorio comunale di Scoppito.
6. Il rapporto di collaborazione sarà risolto di diritto, ai sensi dell'art.1456 del C.C., nel caso in cui a seguito di verifica da parte del committente dell'attività svolta dal collaboratore per terzi, risulti che si trovi ad avere rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato che possono risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili, cioè in conflitto di interesse.

ART. 3 **Obblighi di riservatezza**

1. Il collaboratore è tenuto ad osservare le regole del segreto d'ufficio a proposito di fatti, di informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi.
2. Le clausole del presente articolo hanno per il committente carattere essenziale e irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.

ART. 4 **Decorrenza e durata dell'incarico**

1. Il presente contratto ha decorrenza dal **giorno** _____ **e fino al giorno** _____ salvo eventuale proroga dell'incarico di cui alla normativa in oggetto.
2. Il Responsabile dell'Area Emergenza Sisma - Ufficio per la Ricostruzione redige alla scadenza del contratto un giudizio sul lavoro svolto per verificare la rispondenza di quanto prodotto ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, oltre al rispetto dei tempi di consegna dei lavori affidati.
3. L'incarico sarà definitivamente interrotto in caso di giudizio negativo, dandone motivazione scritta al collaboratore.

ART. 5 **Corrispettivo**

1. Il compenso per la prestazione oggetto del presente contratto è fissato in mensili €1.800,00 comprensivi di contributi previdenziali INPS per la quota a carico del comune (pari a 2/3 della percentuale), INAIL ed IRAP, da corrispondere mensilmente in anticipo all'effettivo accredito
2. E' fatto obbligo di presentare alla scadenza di ogni mensilità una relazione sull'attività svolta.
3. La liquidazione e il pagamento di ciascuna rata è subordinata alla valutazione positiva del Responsabile dell'Area Emergenza Sisma – Ufficio per la Ricostruzione ai sensi dell'art. 2222 e seguenti e 2229 e seguenti del Codice Civile e dell'art. 409 del Codice di procedura civile.
4. Per un tempo inferiore ad un mese il compenso sarà determinato in misura proporzionale alla durata della prestazione

ART. 6

Casi e modalità di sospensione temporanea della prestazione

1. Nei casi in cui si verificano eventi quali malattia, infortunio si applicano le seguenti disposizioni legislative:
 - Art. 2, comma 26, legge n.335/1995, che ha previsto l'istituzione di un apposita gestione separata presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in favore dei lavoratori privi di altre forme di tutela previdenziale;
 - D.lgs. 151/01 e decreto interministeriale 4 aprile 2002, che ha disciplinato il trattamento per la tutela della maternità e dell'assegno per il nucleo familiare.
 - Art.51, comma 1, legge n.488/1999, che ha previsto l'estensione della tutela contro il rischio di malattia;
 - Art.5 D.Lgs. N.38/2000 che ha esteso alle collaborazioni coordinate e continuative l'obbligo assicurativo contro gli infortuni;
 - Nel caso in cui sopravvengano eventi comportanti impossibilità di esecuzione della prestazione per lunghi periodi, quali malattia, infortunio e maternità, la prestazione resterà sospesa senza erogazione del corrispettivo.
2. Il collaboratore dovrà comunicare preventivamente e comunque tempestivamente al committente l'impossibilità di eseguire la prestazione, al fine di permettere all'Ente di intervenire con soluzioni alternative.
3. In caso di malattia e infortunio il collaboratore deve presentare entro 48 ore al committente la relativa documentazione sanitaria.

ART. 7

Estinzione del contratto

1. Il contratto termina alla scadenza del termine concordato
2. L'Ente e il collaboratore possono rispettivamente recedere dal contratto prima della scadenza del termine con comunicazione scritta, con un periodo di preavviso di almeno 15 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione.
3. In caso di mancato preavviso l'Ente e il collaboratore rispettivamente saranno tenuti a corrispondere un indennizzo pari al corrispettivo che sarebbe spettato al collaboratore per il periodo di preavviso non prestato.
4. Il contratto è risolto unilateralmente dal committente prima del termine quando si verificano:
 - gravi inadempimenti contrattuali;
 - sospensione ingiustificata della prestazione superiore a 7 giorni, che rechi pregiudizio agli obiettivi da raggiungere;
 - commissioni di reati tra quelli previsti dall'art.15 della legge n.55/90 e successive modificazioni;
 - danneggiamento o furto di beni;
 - inosservanza da parte del collaboratore degli obblighi stabiliti, con particolare riferimento a quelli previsti dai precedenti artt.1, 2 e 3;
 - impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto dell'incarico.

ART. 8

Controversie

1. La risoluzione delle eventuali controversie relative all'interpretazione ed applicazione del presente contratto sono devolute al Giudice del Lavoro previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione presso la direzione Provinciale del lavoro ai sensi dell'art. 66 del d.lgs 165/2001.

ART. 9

Disposizioni finali

1. Le parti sottoscrivono il presente contratto per scrittura privata che sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi di legge.

Si autorizza

il Comune di Scoppito al trattamento dei propri dati personali e alla loro trasmissione ad altri soggetti o enti ai fini dell'espletamento della prestazione e al pagamento dei compensi nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dalla DLgs. n.196/2003.

Letto, approvato e sottoscritto,

Il collaboratore _____

Il Sindaco